



Decreto Dirigenziale n. 64 del 10/07/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L.R. 9/83 E SS.MM.II. - L.S. 64/74 - T.U. EDILIZIA D.P.R. 380/01 E SS.MM.II. COMUNE: LAURO (AV) - VIA FRATE AGOSTINO CASORIA. -FG. 7 PART.LLA 510. DITTA: MOSCHIANO AUGUSTO E NAPPI FELICE (PROPRIETARI), SANTANIELLO GAETANO (POSSESSORE DELL'AREA ED UNICO AUTORE DEGLI ABUSI). LAVORI: AMPLIAMENTO FABBRICATO IN MURATURA. DECRETO DI SOSPENSIONE LAVORI

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE AVELLINO

Premesso che:

- con racc. prot. n. 1745 del 26/03/2015, acquisita da questo Ufficio in data 13/04/2015 prot. n. 249174, il Comune di Lauro (AV) trasmetteva l'Ordinanza di Demolizione n. 14 del 26.03.2015 di opere abusivamente realizzate presso il fabbricato sito in Lauro (AV) alla via Frate Agostino Casoria f.gl 7 p.lla 510 di proprietà dei sigg. Moschiano Augusto nato a Moschiano (AV) il 26/10/1963 ed ivi residente in via Giovanni XXIII° e Nappi Felice nato a Liveri (NA) il 04/03/1943 ed ivi residente in via Nazionale n. 221;
- con nota prot. n. 260106 del 15/04/2015 questo Ufficio richiedeva al Comune di Lauro (AV) il Verbale di Accertamento ed ulteriori notizie inerenti alle opere in questione, al fine di adottare i provvedimenti di competenza;
- con racc. del 30/04/2015, acquisita da questo Ufficio in data 08/05/2015 prot. n. 316796, il Comune di Lauro (AV) trasmetteva una nuova Ordinanza di Demolizione del 27/04/2015 n. 20 per le opere abusive sopra citate nei confronti del sig. Santaniello Gaetano, nato a Moschiano (AV) il 12/06/1960 ed ivi residente alla via Maria SS. Della Carità n. 39, il quale con nota prot. n. 2294 del 22/04/201, inviata al Comune di Lauro (AV), comunicava di essere *"il possessore dell'area e l'unico autore degli abusi"*;
- con nota fax del 11/05/2015, agli atti di quest'Ufficio in data 14/05/2015 prot. n. 332030, il Comune di Lauro (AV) trasmetteva il Verbale di Accertamento prot. n. 1668 del 24/03/2015;
- dall'esame del suddetto atto è emerso che in sede di sopralluogo effettuato dai tecnici comunali presso il fabbricato situato sulla particella catastale su riportata, di proprietà delle ditte committenti, innanzi generalizzate, risultano realizzate in assenza di titoli abilitativi le opere in muratura di seguito elencate:
 - *una parte del fabbricato regolarmente assentita è stata ampliata abusivamente, realizzando un corpo di fabbrica incassato tra quest'ultima, il terrapieno di Via Frate Agostino Casoria e la rampa di discesa nello spazio antistanti i locali stessi.*
 - Dalle misurazioni effettuate si è giunti a determinare che la parte abusivamente edificata, per tre lati completamente interrata, ha impegnato una superficie coperta di circa mq. 50,00 e la parete fuori terra (lato est) ha un'altezza di circa mt. 2,50 mentre la quota dell'estradosso del solaio di copertura rimane a circa un metro al di sotto della quota stradale.*
 - L'ampliamento di cui innanzi è stato realizzato, senza permesso di costruzione, senza autorizzazione sismica ed in zona sottoposta a tutela di cui all'art. 142 lettera "c" D.Lgs. 42 del 22.01.2004 in quanto a meno di mt. 150 dalla sponda della destra idraulica del Torrente Quindici. Catastalmente il bene risulta intestato ai sigg.*
 - a)- Moschiano Augusto nato a Moschiano (AV) il 26.10.1963 prop. 500/1000;*
 - b)- Nappi Felice nato a Liveri (NA) il 04.03.1943 prop. ½ (50%) reg. di comunione.*

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. nelle zone dichiarate sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni deve darne preavviso scritto allo sportello unico comunale che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico Regionale con allegato il progetto esecutivo redatto e debitamente firmato da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo professionale nonché dal Direttore dei lavori;
- ai sensi dell'art. 94 co.1 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., nelle località dichiarate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all'art. 83, non possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione;
- ai sensi dell'art. 2 della L.R.9/83 e ss.mm.ii. il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell'inizio dei lavori, deve effettuarne la denuncia, presentando preavviso scritto dei lavori che intende realizzare al competente Ufficio provinciale del Genio Civile, corredato dal progetto esecutivo asseverato, contenente l'indicazione dei nominativi e domicili delle figure professionali interessate; tale denuncia è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito

sismico e la conseguenziale acquisizione a deposito del relativo progetto presso il Genio Civile competente territorialmente;

- ai sensi dell'art. 5 co.1 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza con il processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi dell'art. 2 della stessa legge;
- con deliberazione n. 5447 del 07.11.2002, la Giunta Regionale della Campania ha riclassificato i comuni campani dal punto di vista sismico e il comune di Lauro (AV) risulta classificato sismico di 2^a categoria.

Considerato che:

- le opere edilizie indicate in premessa sono state eseguite senza aver effettuato la denuncia dei lavori all'Ufficio del Genio Civile prima del loro inizio e senza la preventiva redazione di un progetto esecutivo, da parte di tecnico abilitato e iscritto nel relativo albo professionale, IN VIOLAZIONE dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm. ii.;
- dagli atti d'Ufficio risulta che le opere, relativamente alle strutture, sono iniziate prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica e della conseguenziale acquisizione a deposito del relativo progetto presso il Genio Civile IN VIOLAZIONE delle disposizioni di cui all'art. 94 co. 1 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 2 della L.R. n°9/83 e ss.mm.ii.;
- i lavori sono stati eseguiti senza la vigilanza del Direttore dei lavori e del Collaudatore in corso d'opera in violazione dell'art.94 co.4 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 3 e 5 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto degli artt. 96 e 97 del T.U. D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. prevede la sospensione dei lavori con provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente;
- il Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 6 co.3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., è tenuto ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'Autorità Giudiziaria e al Genio Civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.

Rilevato che:

- i manufatti abusivamente realizzati costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto eseguiti in assenza del deposito dei relativi calcoli presso il Genio Civile competente per territorio, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. e, pertanto, in violazione delle norme tecniche vigenti in zona sismica;
- ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. si omette la comunicazione di avvio del procedimento per assicurare la celerità del medesimo, atteso i risvolti in ordine alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Richiamato:

- l'art. 6 co.5 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. che testualmente recita *"In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico"*.

Visti:

- gli artt. 2 (denuncia dei lavori), 5 (Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche) e 6 (Repressione delle violazioni) della L.R.9/83 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 69 (accertamento delle violazioni), 70 (sospensione dei lavori), 96 (Accertamento delle violazioni), 97 (Sospensione dei lavori) e 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche) del DPR n.380/01 e ss.mm.ii.;

- l'art. 4 del D. Lgs. n°165/2001;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, geom. Vincenzo Preziosi, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo

ORDINA

ai sensi dell' art. 97 del D.P.R. n. 380/01 (art. 22 della L. n. 64/74)

alla ditta committente: Santaniello Gaetano (possessore dell'area ed unico autore degli abusi), nato a Moschiano (AV) il 12/06/1960 ed ivi residente alla via Maria SS. Della Carità n. 39

la sospensione dei lavori attinenti alle opere descritte in narrativa

i cui dati sono qui da intendersi integralmente riportati, pena le comminatorie di legge, ai sensi del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii.

DISPONE

che la ditta committente: Santaniello Gaetano (possessore dell'area ed unico autore degli abusi), nato a Moschiano (AV) il 12/06/1960 ed ivi residente alla via Maria SS. Della Carità n. 39;

ovvero i proprietari responsabili in solido:

la ditta committente: Moschiano Augusto, nato il 26/10/1963 a Moschiano (AV) ed ivi residente alla via Giovanni XXIII°;

la ditta committente: Nappi Felice, nato il 04/03/1943 a Liveri (NA) ed ivi residente alla via Nazionale n. 221;

PRESENTINO

presso questo Ufficio, **entro 90 giorni** dalla data della notifica del presente atto, la denuncia in sanatoria dei lavori indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n 380/01 e dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica ai sensi e per gli effetti dell' art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss. mm. ii.

Il progetto di che trattasi, da redigersi in conformità all'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm. ii. deve evidenziare le opere già eseguite e quelle che eventualmente si renderanno necessarie affinché le stesse risultino rispondenti alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche.

In sede di presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria, la ditta medesima deve procedere alla nomina del tecnico incaricato di effettuare il rilievo architettonico e la verifica strutturale, del geologo e del Collaudatore (scelto in una terna di nominativi designati dall'Ordine Provinciale degli Ingegneri o Architetti ai sensi dell'art. 67 co. 4 del D.P.R. n. 380/01, nel caso di lavori eseguiti in economia), con rituale a termini di legge.

Il collaudatore (tenuto ad esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate a norma dell'art. 5 della L.R. 9/83 ess.mm.ii.) **deve provvedere**, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del R.R. n. 4/2010, a vistare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione al Genio Civile competente per territorio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii..

Il termine stabilito potrà essere prorogato, con provvedimento espresso del Genio Civile, esclusivamente a seguito di istanza debitamente motivata, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. n. 9/83 ss.mm.ii..

AVVISA

che in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui sopra, questo Ufficio, ovvero il Comune competente a riceverla in casi di trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 ss.mm.ii., irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.

L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00.

Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.

DISPONE, altresì

che il presente provvedimento venga trasmesso:

a) in forma **cartacea** ed in **copia conforme** all'originale, da notificarsi a mezzo del messo comunale:

alla ditta :Moschiano Augusto (proprietario), nato il 26/10/1963 a Moschiano (AV) ed ivi residente alla via Giovanni XXIII°

alla ditta :Nappi Felice (proprietario), nato il 04/03/1943 a Liveri (NA) ed ivi residente alla via Nazionale n. 221;

alla ditta :Santaniello Gaetano (possessore dell'area ed unico autore degli abusi), nato a Moschiano (AV) il 12/06/1960 ed ivi residente alla via Maria SS. Della Carità n. 39

b) in forma **cartacea**, **copia conforme** all'originale del presente atto:

- alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale competente territorialmente, unitamente alla documentazione di cui alle premesse, alla quale, successivamente, questo Ufficio provvederà ad inviare le proprie deduzioni in merito, secondo quanto previsto dall'art.96, comma secondo, D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
- al **Responsabile dell'U.T. del Comune di Lauro (AV)** per l'adozione, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, d'ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. Il medesimo è tenuto, inoltre, ai sensi dell'art.97, comma secondo, D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., a verificare l'osservanza del presente decreto;

c) in via telematica, a norma di procedura:

- alla **Segreteria di Giunta** per l'archiviazione:

Ai sensi dell'art. 97 comma IV del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (art. 22 comma IV della Legge n° 02.02.1974 n. 64), il presente Decreto produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 24/11/1971, nr.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

dott.ssa Claudia Campobasso